

Il presente programma di emergenza per l'Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) considera le situazioni in cui è necessaria l'adozione di misure di emergenza in seguito all'individuazione di casi sospetti o accertati di BSE. Si precisa che al programma in oggetto si applicano le definizioni di seguito riportate:

- **Animali con sintomi neurologici:**  
gli animali con sintomatologia clinica a carattere neurologico segnalati da un veterinario, dall'allevatore o dal detentore prima della denuncia ufficiale di caso sospetto.
- **Animale sospetto di BSE:**  
gli animali vivi, abbattuti o morti, che presentano o abbiano presentato turbe neurologiche o comportamentali o un progressivo deterioramento dello stato generale correlabile ad un coinvolgimento del sistema nervoso centrale e per i quali le informazioni raccolte sulla base dell'esame clinico, della risposta ad idonea terapia farmacologica, dell'esame post mortem o dell'analisi di laboratorio ante o post mortem non consentano di stabilire altra diagnosi.
- **Vincolo sanitario:**  
limitazione ufficiale di movimento per gli animali sospetti e per quelli presenti in allevamenti in cui sono stati trovati animali sospetti. Per "limitazione ufficiale delle movimentazioni" si deve intendere una movimentazione autorizzata dall'Autorità Sanitaria mediante rilascio della dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4 modificato) su cui viene riportata la seguente dicitura *"l'animale di cui al presente certificato proviene da un allevamento sottoposto a limitazione ufficiale delle movimentazioni ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Regolamento CE n. 999/2001"*
- **Persone tenute alla denuncia:**  
sono tenute alla denuncia tutte le persone di cui all'art.2 del DPR 320/54, ed in particolare:
  - i Veterinari ufficiali,
  - i Veterinari liberi professionisti,
  - i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo.
- **Coorte:**  
insieme di animali comprendente i bovini nati nei dodici mesi precedenti o successivi alla nascita di un bovino malato, nella mandria in cui detto bovino malato è nato o allevati in qualsiasi momento nel corso dei primi dodici mesi di vita con un bovino malato e che abbiano potuto consumare l'alimento potenzialmente contaminato che il bovino malato ha consumato nel corso dei primi dodici mesi di vita. Così come definito dall'Allegato I del Regolamento CE n. 999/2001, punto c).
- **Macellazione speciale d'urgenza:**  
macellazione ordinata da un veterinario in seguito ad un incidente o nel caso che l'animale soffra di gravi disturbi fisiologici e funzionali. La macellazione speciale d'urgenza è effettuata anche in luogo diverso dal macello allorché il veterinario ritenga che il trasporto dell'animale sia impossibile o comporti inutili sofferenze per l'animale.
- **Macellazione differita** dopo accurato esame clinico:
  - se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia;
  - se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possono rendere le carni non idonee al consumo umano;in questa categoria devono essere incluse le vacche avviate alla macellazione nonostante un buono stato generale, tale da suggerire la piena produttività, per le quali sono stati segnalati sintomi generici quali evidente calo di produzione, sindromi post partum o sono riscontrati problemi di postura o di deambulazione, inclusi i capi bovini con sintomi generici di qualsiasi natura.

**A. Rilevazione in stalla di capi con sintomi neurologici da parte del veterinario aziendale secondo le linee guida di cui alla scheda I**

**B. Segnalazione della presenza in allevamento di bovini/bufalini con sintomi neurologici riferibili a BSE da parte del veterinario aziendale, del proprietario o del detentore**

1. Sono da considerare sospetti e come tali devono essere segnalati gli animali che in allevamento o al momento dell'invio al macello manifestino segni comportamentali o neurologici resistenti alle normali terapie, animali in gravi condizioni generali che non presentino segni riconoscibili di natura infettiva o metabolica, bovini che al termine del periodo di osservazione manifestino sintomi compatibili con la BSE o nel caso in cui vengano a morte abbiano manifestato medesimi sintomi durante tale periodo.
2. Il veterinario ufficiale, con la collaborazione del veterinario aziendale effettua l'esame clinico dell'animale ed eventuali prelievi per la diagnosi differenziale. Se non può essere escluso il sospetto, il veterinario ufficiale sottopone l'animale a limitazione ufficiale di movimento, in attesa dell'effetto di un eventuale trattamento farmacologico, della remissione dei sintomi o degli esiti di laboratorio. Compila in ogni caso la scheda di indagine clinica di cui alla scheda II che deve essere trasmessa al CREV.
3. Il periodo di osservazione e del relativo vincolo di movimentazione non può superare 15 giorni.
4. In caso di remissione dei sintomi o di diagnosi di malattia diversa da BSE, il veterinario ufficiale provvede a rimuovere il vincolo sull'animale in questione e a trasmettere l'informazione al CREV.
5. Qualora il sospetto venga confermato sono adottate tutte le misure di seguito elencate:
  - censimento di tutte le specie animali presenti in azienda;
  - aggiornamento della scheda di indagine clinica (Scheda II);
  - esecuzione dell'indagine epidemiologica (Scheda III);
  - vincolo sanitario dei capi bovini, ovini e caprini presenti in azienda;
6. L'animale sospetto va rapidamente abbattuto in un macello posto sul territorio regionale. I Servizi Veterinari della AULSS in cui ha sede l'azienda di provenienza comunicano l'invio del capo ai Servizi Veterinari della ASL di destinazione. Il capo deve essere accompagnato da Mod. 4 riportante la dicitura "***animale sospetto di BSE***".
7. Il veterinario ufficiale responsabile del macello provvede affinché gli animali sospetti siano mantenuti e macellati separatamente dagli altri e che le loro carcasse, e tutte le altre parti (sangue, visceri, pelle etc.) restino sotto sequestro in attesa dell'esito delle analisi o siano inviate come MSR (materiale a rischio specifico). Inoltre comunica l'avvenuta macellazione dell'animale alla AULSS di provenienza del capo.
8. Il veterinario ufficiale del macello effettua i prelievi previsti dalla nota ministeriale Prot. n. 600/VI/BSE/3332 (encefalo in toto, midollo spinale, valvola ileo-cecale, 2 campioni di sangue di cui uno con Eparina ed uno con EDTA) e li invia al laboratorio BSE dell'Istituto Zooprofilattico di Legnaro con il relativo verbale (Scheda IV).
9. Se l'animale sospetto muore in allevamento o deve essere sottoposto a "macellazione d'urgenza", il veterinario ufficiale dell'AULSS effettua immediatamente il prelievo di tutto l'encefalo e lo invia al laboratorio BSE dell'Istituto Zooprofilattico di Legnaro; nel caso di impossibilità di prelievo dell'encefalo, si dovrà inviare al laboratorio l'intera testa dell'animale.

10. In caso di esito negativo sia al test rapido sia agli esami ufficiali del CEA, il capo abbattuto è indennizzato entro 60 giorni dall'abbattimento secondo il valore pubblicato nell'ultimo Bollettino ISMEA, al netto delle spese di trasporto, abbattimento ed eventuale smaltimento.
11. In caso di esito positivo del test rapido ed in attesa dell'esito del CEA, viene mantenuto il vincolo sanitario sull'azienda.
12. Gli animali abbattuti ai sensi dei punti 6 e 9, e risultati positivi per BSE, devono essere indennizzati ai sensi della L.218/88.

**C. Segnalazione della presenza al macello di bovini/bufalini con sintomi neurologici riferibili a BSE da parte del veterinario ufficiale alla visita ante-mortem**

1. Qualora il veterinario al macello riscontri un animale sospetto alla visita ante-mortem deve:
  - compilare la scheda di indagine clinica di cui alla scheda II;
  - provvedere affinché l'animale sia mantenuto e macellato separatamente dagli altri animali presenti al macello;
  - effettuare i prelievi previsti dalla nota ministeriale Prot. n. 600/VI/BSE/3332 (encefalo in toto, midollo spinale, valvola ileo-cecale, 2 campioni di sangue di cui uno con Eparina ed uno con EDTA) e inviare i campioni all'IZS di Legnaro utilizzando il relativo verbale di prelievo (Scheda IV);
  - disporre che la carcassa del capo, e tutte le altre parti (sangue, visceri, pelle etc.) restino sotto sequestro cautelativo in attesa dell'esito delle analisi;
  - effettuare il rintraccio dell'azienda di provenienza dell'animale sospetto ed informare il servizio veterinario competente per l'allevamento di provenienza. Nel caso in cui detto animale provenga da fuori regione, la comunicazione di cui al presente punto deve essere inviata anche alla Direzione Regionale per la Prevenzione che provvede al successivo inoltrare alla regione competente per territorio e al Ministero della Salute;
2. in caso di esito negativo sia al test rapido sia agli esami ufficiali del CEA, viene rimosso il vincolo sulla carcassa e sulle altre parti edibili del capo abbattuto;
3. in caso di esito positivo al test rapido ed in attesa dell'esito del CEA, sono adottate sull'allevamento di provenienza del capo le misure di seguito elencate:
  - censimento di tutte le specie animali presenti in azienda;
  - esecuzione dell'indagine epidemiologica (Scheda III);
  - sequestro sanitario dei bovini, ovini e caprini presenti in azienda.

#### **D. Segnalazione da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'esito positivo del test rapido in un animale sottoposto a macellazione regolare o differita.**

Il Servizio Veterinario dell'AULSS competente per il macello deve:

- disporre il sequestro cautelativo della carcassa positiva e di tutte le altre parti dell'animale;
- provvedere al sequestro cautelativo di tutte le carcasse e di tutte le altre parti ancora presenti nel macello dei bovini provenienti dallo stesso allevamento di origine;
- disporre il sequestro della carcassa e delle altre parti del capo macellato immediatamente prima del capo positivo e dei due macellati successivamente ad esso;
- segnalare il sospetto ai Servizi veterinari delle AULSS competenti per i controlli sulle ditte destinatarie di carcasse e delle altre parti edibili degli animali provenienti dallo stesso allevamento, affinché siano rintracciate e poste sotto sequestro in attesa delle determinazioni del Ministero della Sanità;
- disporre che siano effettuati il lavaggio e la disinfezione straordinaria del locale di macellazione e delle attrezzature con disinfettanti e secondo le procedure indicate dal Centro di Referenza nazionale (Scheda V);

Il Servizio Veterinario dell'AULSS in cui ha sede l'azienda del capo sospetto, in attesa della conferma da parte del CEA adotta le misure di seguito elencate:

- censimento di tutte le specie animali presenti in azienda;
- esecuzione dell'indagine epidemiologica in allevamento (Scheda III);
- sequestro sanitario dei bovini, ovini e caprini presenti in azienda.

#### **E. Conferma della positività da parte del CEA di Torino**

Il Servizio Veterinario dell'AULSS competente per l'azienda infetta adotta le misure di seguito elencate:

- mantenimento del provvedimento di sequestro sanitario dei bovini, ovini e caprini presenti in azienda;
- rintraccio degli animali appartenenti alla coorte del capo risultato positivo per BSE;
- rintraccio ed abbattimento degli animali nati dai capi risultati infetti nei due anni precedenti l'insorgere dei sintomi nervosi o l'accertamento della malattia con i test di laboratorio;
- rintraccio e distruzione degli ovuli e degli embrioni degli animali infetti prodotti nel biennio in oggetto;
- rintraccio delle madri degli animali infetti.

Tutti gli animali abbattuti nell'ambito delle misure di cui al presente punto devono essere sottoposti ad esame diagnostico per BSE. L'invio dei campioni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale deve essere effettuato accompagnato dal relativo verbale di prelievo (Scheda IV).

Il Servizio Veterinario dell'AULSS competente per il macello dispone inoltre:

- la distruzione della carcassa risultata positiva e di tutte le altre parti dell'animale precedentemente stoccate;
- la distruzione della carcassa e delle altre parti del capo macellato immediatamente prima del capo positivo e dei due macellati successivamente ad esso (fatto salvo quanto previsto dalla nota ministeriale Prot. n. 600.8/BSE/66);
- il lavaggio e disinfezione delle celle frigorifere nelle quali sono state tenute le carcasse sequestrate.

Le operazioni di rintraccio dei capi da sottoporre a misure restrittive sono condotte in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria del Veneto (CREV), presso cui è allocata la banca dati anagrafica regionale. Il DANSPV, che coordina le azioni di rintraccio in collaborazione con il COVEPI di Teramo, potrà trasmettere informazioni relative al rintraccio degli

animali, provenienti o destinati ad altre Regioni. Le AULSS riceveranno dal DANSPV informazioni relative alla provenienza degli animali infetti, nel caso si tratti di capi provenienti da altri Paesi.

Qualora gli animali infetti appartengano ad una stalla di sosta, il Servizio Veterinario dell'AULSS competente per territorio dovrà rintracciare l'ultima azienda in cui l'animale ha soggiornato. A tale allevamento saranno applicati i provvedimenti previsti per gli allevamenti infetti.

Gli animali delle specie ovina e caprina che abbiano soggiornato in aziende infette da BSE, condividendo gli stessi fattori di rischio di tipo alimentare dei bovini infetti, devono essere considerati sospetti di infezione e soggiacere al piano specifico previsto per gli ovi-caprini.

## **F. Controlli negli allevamenti da riproduzione**

1. Fatto salvo quanto disposto dal DM 7 gennaio 2000 modificato dal D.M. 19 gennaio 2001, i Servizi Veterinari effettueranno, nel 10% degli allevamenti con almeno un bovino da riproduzione presenti sul territorio di competenza, un'accurata visita ispettiva accompagnata dalla compilazione dell'allegato VII.
2. La movimentazione di bovini da riproduzione di età superiore ai 30 mesi è consentita solo dopo l'esecuzione, con esito favorevole da parte del Veterinario ufficiale, di una visita clinica, estesa a tutto l'effettivo dell'allevamento, finalizzata ad escludere la presenza di sintomi clinici riferibili a BSE. L'esame clinico, che non comporta alcun onere accessorio per l'allevatore, deve essere effettuato contestualmente all'esecuzione del controllo sierologico per brucellosi e leucosi, che viene eseguito prima della movimentazione degli animali da vita. La visita in oggetto deve essere seguita dalla compilazione della scheda allegato VII.